

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "APERTIS VERBIS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo Settore" o "C.T.S.") e successive modifiche, l'associazione denominata "Apertis Verbis", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS, senza che ciò comporti modifiche al presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Apertis Verbis APS", oppure "Associazione di Promozione Sociale Apertis Verbis", e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Salerno, alla Via dei Mercanti n. 46. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio Direttivo delibera il Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi specifici.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. formazione universitaria e post-universitaria;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- f. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

In particolare, l'Associazione si propone l'obiettivo di divulgare la scienza giuridica attraverso un processo di semplificazione della stessa, in un mondo in cui il diritto regola ogni forma di interazione umana, dalla più elementare alla più complessa. Pertanto, rendere il diritto appannaggio di tutti, attraverso l'analisi dettagliata di ogni singolo aspetto o dimensione di questo, appare più che mai un dovere ineludibile. A tal scopo, l'Associazione si prefigge, attraverso l'impegno personale dei consociati, di enucleare ogni singola tematica inerente alle molteplici branche del diritto mediante l'opera di stesura di elaborati giuridici, facilmente comprensibili da ogni genere di interlocutore, a partire dagli studenti delle scuole primarie e secondarie fino a giungere a universitari e laureati, e divulgati tramite canali telematici, organizzazione di convegni, attività nelle scuole, con particolare attenzione all'organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al D.M. n. 17/2018 e non solo.

L'Associazione contempla il concetto di diritto anche come ulteriore punto di incontro tra giovani professionisti del settore, fungendo da centro nevralgico intorno cui costruire un vero e proprio network, privo di barriere territoriali o ideologiche, quale strumento utile a scambiare proposte e coltivare rapporti tra consociati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del C.T.S., anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Attività

L'Associazione è responsabile della pianificazione, organizzazione, patrocinio e conduzione delle proprie attività, sia di carattere scientifico-divulgativo che strettamente di utilità sociale.

In particolare, la produzione del materiale scientifico è realizzata attraverso la costituzione di apposite commissioni permanenti di lavoro distinte per settore di interesse e composte da soci esperti nelle materie trattate. Tali commissioni sono proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

Art. 4 - Soci

Possano aderire al sodalizio i giovani laureati, gli avvocati, i praticanti avvocati, magistrati, notai, giuristi e giovani professionisti che dimostrino passione e dedizione per le scienze giuridiche, previa ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il numero di soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea ha facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto alle finalità ed obiettivi dell'Associazione.

Oltre ai soci onorari scelti, i soci si distinguono in ulteriori tre categorie:

1. Soci fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e coloro che si sono associati entro 30 (trenta) giorni dalla data della suddetta sottoscrizione;
2. Soci ordinari, tutti i restanti soci che condividono le finalità dell'Associazione (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
3. Soci sostenitori (oltre la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, versano contribuzioni volontarie straordinarie).

Art. 5 - Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati circa le attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
3. frequentare i locali dell'Associazione;
4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
5. concorrere all'elaborazione e approvazione del programma delle attività;
6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per fini sociali;
7. prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee;
8. prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
9. recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

La modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Regolamento generale e dalle delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

1. rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
2. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
3. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
4. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
5. non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

I diritti di cui al precedente articolo, conseguenti all'adesione all'Associazione, si basano esclusivamente sull'accettazione, da parte del socio, dei principi professati, quali sono definiti dallo scopo e dagli obiettivi del programma, nonché sul suo impegno a rispettarne lo Statuto e il Regolamento. Nessun socio sarà sciolto da quest'ultimo obbligo semplicemente perché afferma di non aver ricevuto copia dei documenti in questione.

Art. 7 - Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio Direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte, entro 60 (sessanta) giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro 10 (dieci) giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione. Parimenti, si perde in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'Associazione e nei seguenti altri casi:

- a) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi morali e sociali;
 - b) che abbia avuto una condanna penale irrevocabile;
 - c) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- può essere escluso dall'Associazione con deliberazione dell'Assemblea, approvata con voto segreto, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, che potrà presentare le proprie memorie o controdeduzioni.
- Il socio può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso dispiega i suoi effetti alla scadenza di tre mesi dalla data di presentazione, e comunque tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricorso.

Art. 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea;
 2. Il Consiglio Direttivo;
 3. Il Presidente;
 4. La Commissione Regolamento e Revisione dei Conti;
 5. L'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del C.T.S.;
 6. L'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del C.T.S.
- Al componente degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co. 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi ha ricoperto una carica sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'Organo nel quale sono subentrati.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni e i rinnovi. È presieduta dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente, oppure da un socio nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Delibera su tutte le attività dell'Associazione, in particolare:

1. nomina e revoca il Presidente e i componenti degli altri organi sociali;
2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. approva i bilanci;
4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera circa la composizione delle commissioni permanenti;
6. delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, se lo Statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
7. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
8. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
9. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata, anche digitalmente, inviata al segretario, e contenere indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La partecipazione può avvenire anche tramite riunioni online, oppure con connessioni online per i soci la cui partecipazione sarebbe altrimenti preclusa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve provvedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, pec, sms, whatsapp, telegram.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola col pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto o il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi,

revocato con motivazione. È formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 11, eletti dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 9, co. 4, del presente Statuto. L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio Direttivo indica anche il numero dei componenti. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo (1/3) dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Rientra nella sfera di competenze del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. proporre l'ammissione e l'esclusione degli associati;
6. proporre modifiche circa la composizione delle commissioni permanenti;
7. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
8. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
9. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è responsabile di tutti i dirigenti e le commissioni dell'Associazione e può, per motivi validi, dichiarare qualsiasi posto vacante. Esso può inoltre costituire un comitato d'appello contro le decisioni dei dirigenti e le azioni delle commissioni.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario tra i suoi componenti, il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

1. tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
2. disbrigo della corrispondenza;
3. redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio Direttivo. Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta. Inoltre, è membro di diritto di tutte le commissioni ordinarie e straordinarie costituite in seno all'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a rettifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Presidente, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare commissioni speciali indicandone i compiti al momento della nomina. Il mandato di tali commissioni dura fino alla conclusione dei lavori per cui sono state istituite, fino a quando non sono sciolte dal Presidente stesso.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 - Commissione Regolamento e Revisione dei Conti

La Commissione Regolamento e Revisione dei Conti è il principale organo di controllo dell'Associazione. Essa vigila sull'operato dell'amministrazione e garantisce l'osservanza dei principi stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento interno.

Essa è costituita da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati a maggioranza qualificata, e dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo. La Commissione deve rispettare nella sua composizione le seguenti proporzioni: per i 3/5 (tre quinti) da soci anziani e per i 2/5 (due quinti) da soci giovani.

Il Presidente viene eletto dai componenti della Commissione stessa, a maggioranza.

Tra i compiti della Commissione vi sono:

1. proporre modifiche regolamentari all'Assemblea;
2. proporre modifiche statutarie all'Assemblea;
3. collaborare con il Tesoriere nella predisposizione dei bilanci sociali.

Art. 14 - Collegio dei garanti

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o si rende necessario per la legge, verrà nominato il Collegio Regionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione. Dirime in prima istanza le controversie insorte tra i soci, o tra questi e gli organi associativi, o fra organi sociali.

Esso è formato da un numero di componenti compreso tra 1 e 5 e rimane in carica 3 anni; i suoi membri cingono al loro interno il Presidente.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Garanti vengono nominati dall'Assemblea che, prima della nomina, decide anche il numero degli stessi, i quali non possono ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Collegio dei Garanti non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

Art. 15 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque. Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'Assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 32, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita ulteriormente, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 16 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrano i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 18 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolta in maniera sussidiaria e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del C.T.S.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 20 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21 - Bilancio sociale ed informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'Associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 22 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
2. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.



Art. 23 - Nome ed emblema

Nome ed emblema dell'Associazione sono ad uso e beneficio esclusivo dei soci della stessa, che hanno diritto di indossare o esporre in maniera dignitosa ed appropriata. Tale diritto cessa nel momento in cui i soci lascino l'Associazione o se la stessa è sciolta.

L'eventuale utilizzo di questi, finalizzato alla promozione di attività sociali svolte anche in collaborazione con altri enti o associazioni, deve essere preventivamente approvato dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 24 - Volontari

I volontari sono persone che per loro scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Al volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 25 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, co. 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero di volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento interno e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.lgs. 23/07/2017 n. 117 (C.T.S.), dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Fra BMr *pubblici* *Alfio Di Stillo*
Giuseppe Del *Balea* *Emilia Sabanosa*
Elvira Favale *Giuseppe Sabanosa*
Edoardo Inno *Edoardo Inno*
Francesco Sabanosa *Franco Sabanosa*